

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 162/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Giampietro Dr. Vito – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) **RICORSO DELL’ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI;**

- **DELL’AMMENDA DI €1.500,00;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21; SEGUITO GARA CISCO UNIVERSITÀ TOR VERGATA/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 27.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 581 del 31.3.2008)

L’incontro del Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, Cisco Università Tor Vergata/Brillante Calcio a 5 del 23.3.2008, non veniva portato regolarmente a termine in quanto al 12° del 2° tempo, la squadra ospitata, contestando alcune decisioni arbitrali, abbandonava il terreno di gioco.

Per tali accadimenti, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, oltre ad irrogare sanzioni personali di varia durata ad un dirigente e a due calciatori dell’A.S. Brillante Calcio a 5, comminava a detto sodalizio la punizione sportiva della perdita della gara nonché l’ammenda di € 1.500,00, per comportamento scorretto imputabile ai suoi sostenitori, e la penalizzazione di 3 punti da scontare nella classifica del medesimo Campionato disputato nella prossima Stagione Sportiva (Com. Uff. n. 581 del 31.3.2008).

La decisione di cui sopra, impugnata dalla società punita, limitatamente ai punti concernenti la sanzione pecuniaria e la penalizzazione, dev’essere, sia pure parzialmente, riformata.

Ed invero il primo giudice, nel quantificare la penalizzazione, ha peccato per eccesso, ignorando quanto, per la fattispecie che ne occupa, dispone l’art. 53 comma 2 N.O.I.F., secondo il quale, la società che rinuncia a “proseguire nella disputa” di una gara, soggiace alla punizione sportiva della perdita della stessa, nonché alla penalizzazione di 1 punto in classifica.

In tal senso, pertanto, va ridimensionata la sanzione in parola.

Uguale percorso va seguito per quanto riguarda l’ammenda inflitta che appare oggettivamente eccessiva rispetto alle condotte perseguite.

Nel referto arbitrale infatti si addebitano genericamente alla tifoseria dell’attuale reclamante “malumori e proteste”; in altri termini, manifestazioni di dissenso, probabilmente inurbane, ma sicuramente contenute, che non legittimano un intervento punitivo così oneroso ed affittivo.

Più equa e proporzionata all'occorso si reputa una sanzione pecuniaria ridotta alla misura di € 500,00.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma, riduce:

- l'ammenda ad €500,00;
- la sanzione della penalizzazione ad 1 punto da scontare nella prossima stagione sportiva del Campionato Nazionale Under 21.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL' A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE: DELL'INIBIZIONE FINO AL 2.4.2009 INFLITTA AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA DOMOCONFORT LECCE/CHC DINAMO RAVENNA DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008)

L'A.S.D. Domoconfort Lecce, militante nel Campionato di Serie A2 del Calcio Femminile, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui in epigrafe, che irrogava al suo Presidente, ritenuto colpevole di aver reiteratamente insultato e minacciato l'arbitro della gara Domoconfort Lecce/Dinamo Ravenna del 30.3.2008, nonché di aver tentato di forzare la porta dello spogliatoio arbitrale, la sanzione dell'inibizione fino al 2.4.2009 ed alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di €200,00.

Nei motivi rassegnati, ampi ed elaborati, lamenta che le disposizioni procedurali federali siano di ostacolo ad un completo e corretto esercizio del diritto di difesa e chiede che gli atti siano rimessi alla Procura Federale per un approfondimento delle indagini, in quanto, a suo avviso, la versione dei fatti riportata in referto, non sarebbe del tutto corrispondente al vero, essendo stato omesso di segnalare come la condotta antiregolamentare, peraltro censurabile, del De Lorenzis fosse stata determinata da atteggiamenti ed espressioni provocatorie da parte del direttore di gara.

Il reclamo è privo di fondamento e va pertanto respinto.

La descrizione di quanto accaduto in occasione dell'incontro Domoconfort Lecce/Dinamo Ravenna, dettagliatamente fatta nel rapporto di gara, non appare viziata né da evidenti lacune, né da palesi incongruenze, né da manifeste contraddizioni o illogicità, sicché il documento conserva intatto quel valore probatorio privilegiato riconosciuto dalle norme.

Regola questa – è bene ricordarlo – non imposta autoritariamente dall'ordinamento, ma liberamente accettata dai soggetti federali all'atto dell'affiliazione.

Non ha alcun senso, quindi, contestare a fini difensivi il principio e chiedere ulteriori mezzi di prova per confutare ciò che è inoppugnabilmente provato agli atti.

Le violazioni disciplinari commesse dal De Lorenzis, peraltro più volte recidivo, vuoi per le qualità del soggetto, vuoi per il loro ripetersi, vuoi infine per la connotazione di violenza estrinsecatasi nel tentativo di forzare la porta dello spogliatoio, sono state, all'evidenza, perseguite in maniera adeguata dal primo giudice e non consentono riduzioni.

Per mero spirito di completezza è da chiarire che la parte dell'appello riguardante la sanzione pecuniaria del tutto tardiva perché non indicata nelle ragioni del preannuncio, mancherebbe addirittura di titolo per un riesame da parte di questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Domoconfort Lecce di Cavallino (Lecce) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAOLUCCI DANIELE SEGUITO GARA POLIZIA PENITENZIARIA

MARAN/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 602 dell'8.4.2008)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell'esame del referto del direttore di gara relativo all'incontro Polizia Penitenziaria Maran/Brillante Calcio a 5, disputata il 5.4.2008 per il Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone B, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 602 dell'8.4.2008, irrogava al calciatore Daniele Paolucci della Polizia Penitenziaria Maran la squalifica per 3 giornate di gara "per avere colpito con uno schiaffo un avversario".

L'A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran propone reclamo avverso tale delibera sostenendo che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice Sportivo, il calciatore Paolucci non avrebbe posto in essere alcun atto violento. Il calciatore, "*avendo subito un intervento falloso, istintivamente si è rialzato ed ha solo spintonato, l'avversario senza usare violenza allo stesso, non colpendolo con uno schiaffo ma solo allontanandolo da sé appoggiandogli la mano sul viso*".

La tesi difensiva propugnata dalla società reclamante non può trovare accoglimento, in quanto diretta ad accreditare una versione dei fatti diversa da quella contenuta nel referto arbitrale che, come è noto, nei procedimenti disciplinari costituisce fonte di prova privilegiata. Il referto arbitrale, del resto, descrive precisamente, in modo da non ingenerare dubbi sul fatto ascritto al calciatore, che questi era stato espulso dal campo "*perché a mano aperta colpiva l'avversario sulla guancia*".

Poiché inconfondibilmente anche da tale descrizione del referto emerge che il Paolucci ha schiaffeggiato un avversario è da ritenere congrua la squalifica di 3 giornate di gara inflitte al calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4) RICORSO DELL' U.S.D. LESIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ANGHINETTI FABIO FINO AL 15.2.2011 SEGUITO GARA LESIGNANO/BEDONIA DEL 17.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 12.3.2008)

Con ricorso del 19.5.2008 la U.S.D. Lesignano ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna indicato in epigrafe, con la quale era stata disposta la sanzione della inibizione al dirigente accompagnatore ufficiale Fabio Anghinetti perché al termine della gara, affrontava il Direttore di gara, dapprima rivolgendogli una frase offensiva e poi afferrandolo al collo con entrambe le mani fino a fargli mancare il fiato per alcuni secondi, nonché per averlo spintonato nonostante l'intervento di alcuni dirigenti locali che cercavano di allontanarlo. Circostanze, peraltro, confermate dalla stesso arbitro sentito a chiarimenti dalla Commissione Disciplinare.

Con il ricorso si chiedeva una riduzione della sanzione in relazione alla asserita minor gravità dei fatti commessi dal dirigente rispetto a quelli accertati.

Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, ai sensi dell'art. 31 C.G. S., la Corte di Giustizia Federale è competente a decidere in secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali e dalla Commissione Disciplinare Nazionale, mentre rispetto alle decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali ha una competenza limitata ai soli ricorsi presentati dal Presidente Federale.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D.

Lesignano di Lesignano Bagni (Parma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIGNOR PAGANO NICOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.01.2013 SEGUITO GARA ANOIA/REAL ROSALÌ DEL 20.01.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 113 dell'11.03.2008)

Il calciatore Nicola Salvatore Pagano, tesserato in favore della società A.S. Anogia, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria del 13.03.2008 con la quale, in relazione alla gara disputata con la Real Rosali del 20.1.2008, gli era stata irrogata la sanzione della squalifica fino al 20.1.2013, per aver selvaggiamente colpito con calci, pugni e sputi il Direttore di gara caduto a terra mentre tentava di raggiungere gli spogliatoi per sottrarsi alla "caccia all'uomo" che sostenitori, dirigenti e calciatori della società A.S. Anogia avevano intrapreso al termine della gara *de qua*.

A sostegno del ricorso il Pagano affermava la sua estraneità ai fatti per i quali era stata decisa la sanzione .

Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, ai sensi dell'art. 31 C.G. S., la C.G.F. è competente a decidere in secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali e dalla Commissione Disciplinare Nazionale, mentre rispetto alle decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali ha una competenza limitata ai soli ricorsi presentati dal Presidente Federale.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Pagano Nicola Salvatore e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 3 Marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete